

ESONERI PER CHI HA CONTRATTO LE MALATTIE NATURALI, OMISSIONI E DIFFERIMENTI

Il minore è esonerato dall'obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale.

In genere, di norma e nei limiti delle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale, **chi ha già contratto una delle malattie per le quali è prevista la vaccinazione obbligatoria, adempie agli obblighi vaccinali**, mediante la somministrazione di vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l'immunizzazione. Ove tali vaccini non siano disponibili, la profilassi sarà completata utilizzando vaccini combinati. Si precisa al riguardo che la vaccinazione nei soggetti che hanno già contratto la malattia **non** è controindicata.

La prescrizione per la ricerca del **titolo anticorpale** per patologie soggette a vaccinazione obbligatoria è da considerarsi solo nei casi in cui il test sia strettamente necessario, cioè quando abbiamo, relativamente al proprio giovane assistito, consapevolezza di vaccinazione effettuata (anche se non documentata) o di avvenuta malattia (non notificata), e limitatamente alle malattie che conferiscono immunità permanente. A tal proposito si sottolinea che non è prevista gratuità per tali test, che sono, quindi, **a carico dell'assistito**.

LA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA PUÒ ESSERE OMESSA SOLO SE:

Il soggetto ha già contratto **la malattia naturale** (vedi sopra)

- ove sussista un" **accertato pericolo** per la salute dell'individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l'effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni".

La controindicazione alla vaccinazione deve essere coerente con quanto indicato nel seguente documento ufficiale Ministero della Salute **Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni ediz. 2009**, disponibile al seguente link:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_publicazioni_1947_allegato.pdf.

- Una malattia acuta anche grave e/o febbrile può costituire motivo di **differimento temporale** (posticipare la data della vaccinazione) ma non di **esonero**.

Le cause di esonero temporaneo o permanente devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta e devono essere rilasciate a titolo gratuito.

È prevista una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per le Inadempienze vaccinali e l'esclusione dalla frequenza di asili nido e scuole materne.

La sanzione estingue l'obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell'infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l'anno di riscontro della inadempienza.

COSA SUCCEDA ALLA ATTO DI ISCRIZIONE DI UN MINORE A SCUOLA?

È compito della scuola richiedere:

a) la presentazione di **idonea documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie** previste dal decreto-legge in base all'età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero il certificato vaccinale, oppure l'attestazione datata e rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età.

b) **l'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie**

L'assistito (il genitore o tutore) può altresì presentare, all'atto di iscrizione la prenotazione della vaccinazione risultante non eseguita

ESONERO

L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, nelle evenienze descritte sopra, potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi (facsimile per la presentazione della documentazione in Allegato 1eire MIN San del16 agosto 2017):

1. copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal D.M 15dicembre 1990. Tale notifica è disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASL;
2. attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN, anche a seguito dell'effettuazione di un'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia; per tale test, non è prevista la gratuità e **il costo rimane a carico del genitore/tutore/affidatario**.